

# TRIBUNALE DI NAPOLI

## I Sezione Civile

Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:

DR Raffaele Sdino - Presidente

DR.SSA Valeria Rosetti - giudice estensore

DR.SSA Angela Arena - giudice

riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 9300 /2017 e 9300-2/2017 Ruolo Generale degli affari contenziosi

TRA

L.D. nata in data (...) a X CF X difensore avv. BDA e RS ; domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico

Parte ricorrente

M.P. nato (...) a X CF X Difensore avv DC e VF domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico

Parte resistente

Avv. DC domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico curatore speciale della minore C.P. nata a N., il (...)

CON L'INTERVENTO DEL P.M.

## Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 29/03/2017, la parte ricorrente L.D. chiedeva pronunziarsi la separazione in relazione al matrimonio contratto con M.P. in D.L. n. 18 del 2020 (atto n.X , parte X Serie X Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013), riferendo che dall'unione tra i predetti nasceva C il X .2014.

La parte ricorrente L.D. ha chiesto nel ricorso introduttivo :

- la separazione con addebito a carico di controparte;
- l'affidamento condiviso della figlia minore con domiciliazione privilegiata materna e disciplina dei tempi di permanenza presso il padre;
- la previsione di un contributo al mantenimento della minore a carico del P pari a 3500,00Euro mensili oltre 2000,00 Euro quale contributo al canone di locazione e 100% spese straordinarie;
- un assegno di mantenimento in proprio favore da quantificare secondo quanto richiesto in ricorso in Euro 2500,00;
- vittoria di spese.

La parte resistente M.P. in data X .2017 proponeva analogo ricorso per separazione chiedendo:

- la separazione con addebito a carico di controparte;
- l'affidamento condiviso della figlia minore con domiciliazione privilegiata materna e disciplina del proprio diritto di visita;
- la previsione di un contributo al mantenimento della minore a suo carico pari a 800,00 Euro mensili.
- vittoria di spese.

I coniugi comparivano in data 14.7.2017 innanzi al Presidente del Tribunale il quale, riuniti i procedimenti, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, rinviando per una successiva comparizione al 22.9.2017, provvisoriamente disponeva un calendario di incontri del padre con C due pomeriggi a settimana dalle ore 16,30 alle 19:30 e tre giorni consecutivi d'estate, senza pernottamento, nonché un percorso di sostegno alla genitorialità. Disponeva in via provvisoria altresì il contributo economico al mantenimento della minore a carico del P nella misura di 700 Euro mensili. All'udienza presidenziale del 22 settembre 2017 il Presidente rinviava al 20 ottobre 2017 invitando nuovamente le parti a proseguire le trattative di bonario componimento ed il percorso di sostegno alla genitorialità.

All'udienza del 20 ottobre 2017 il Presidente, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad un'intesa, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e così provvedeva:

- affida la minore C congiuntamente ai genitori con residenza privilegiata presso la madre;
  
- dispone che il padre tenga con sé la bambina due giorni alla settimana ( martedì e giovedì) come nella pregressa ordinanza e stabilisce, in aggiunta, che la bambina si trattienga a dormire a casa del padre uno dei due giorni alla settimana suddetti ( o martedì o giovedì, a scelta delle parti) in modo che il padre provveda ad accompagnare la minore a scuola il giorno successivo al pernottamento della figlia in casa sua;
  
- dispone che in occasione del prossimo Natale, C trascorrerà con il padre almeno l'intera giornata del 26 dicembre nonché l'intera giornata del Primo giorno dell'Anno oppure, in alternativa, con l'accordo dei coniugi, le intere giornate del 25 dicembre e del 31 dicembre;
  
- fissa in Euro 1600,00 mensili, da versare entro il 10 di ogni mese, il contributo del padre al mantenimento della minore, con indicizzazione di legge;
  
- pone a carico del padre il 75% delle spese straordinarie necessarie o anche voluttuarie, se concordate;
  
- invita le parti a proseguire il percorso di sostegno psicologico alla genitorialità intrapreso presso il Consultorio X della A. X Centro;

Rimessi gli atti al Giudice istruttore, con sentenza non definitiva veniva dichiarata la separazione delle parti in causa.

Proseguita la causa innanzi all'istruttore per i provvedimenti accessori, giusta ordinanza del 6.12.18 il G Preso atto dell'accordo e ritenuta accoglibile la richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale nei termini concordati, così disponeva:

il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia C il martedì e il giovedì dalle ore 13.40 alle ore 20.00 cena inclusa; per i primi due mesi da oggi a settimane alterne dal sabato alle ore 10.00 sino alle ore 20.00 della domenica con pernottamento cena inclusa; dal primo weekend di febbraio 2019 dalle ore 13.40 del venerdì sino alle ore 20.00 della domenica con pernottamento cena inclusa; per il periodo natalizio ad anni alterni il 24 dicembre dalle ore 16 con pernottamento e sino alle ore 10 del 25 dicembre in cui provvederà a riaccompagnare la minore presso la madre, l'intera giornata del 26 dicembre dalle ore 10 sino alle ore 20 cena inclusa sempre con prelievo ed accompagnamento presso la madre; Nonché l'uno gennaio dalle ore 15 sino al due mattina alle ore 10.00 con pernottamento.

Innanzi all'istruttore, con ordinanza che il Collegio condivide del 14.10.19 si rigettava la prova orale richiesta da entrambe le parti, si disponevano, a mezzo del nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di X accertamenti in merito alla capacità reddituale dei coniugi.

In data 31.3.20 si costituivano i nuovi difensori della ricorrente che presentavano anche istanza urgente di ctu psicologica e psico-diagnostica rappresentando che era stata recapitata alla ricorrente in data 24 ottobre 2019, da una fonte anonima, una chiavetta USB (della quale chiedevano di essere autorizzati al deposito) contenente numerosissimi video, fotografie e conversazioni erotiche, definite perverse/sadiche, scambiati tra il convenuto e terze persone (di ambo i sessi) che avrebbero rivelato pratiche sessuali, sperimentate dal Signor P , violente e squalificanti, sia eterosessuali che omosessuali, e con animali.

Tale istanza veniva rigettata con ordinanza del 2.4.2020 in quanto tardiva rispetto alla decorrenza dei termini ex art. 183 c.p.c..

Con ricorso iscritto in data 3.4.2020 al 9300-2/17 dalla D si avanzava domanda de potestate ai sensi dell'art. 333 c.c., e si chiedeva nuovamente l'autorizzazione al deposito della predetta chiavetta USB; si chiedeva altresì di disporre CTU psicologica e psico-diagnostica sul P e, nelle more, di disporre le frequentazioni padre-figlia alla presenza della madre o di figure preposte alla tutela della bambina.

Il P , contestava

- l'assenza di elementi di novità, tali da giustificare l'introduzione di un'istanza nuova ex art. 333 istanza "di effetto", funzionale allo scopo difensivo di aggirare il rigido regime di preclusioni del rito contenzioso separativo;

- il ritardo nella proposizione del ricorso, a distanza di 5 mesi dal riferito recapito della chiavetta usb;

- la inutilizzabilità della relazione del Dr C di valutazione del P in relazione a presunte condotte disvelate dalla chiavetta USB il cui deposito già dal G non era stato autorizzato.

Contestava inoltre l'irrilevanza e l'infondatezza scientifica di tale relazione, allegando parere di valutazione psicodiagnostica del drFT il quale evidenziava l'assenza, nella sua struttura di personalità, di elementi negativi o comunque critici che potessero ritenersi indicativi di aspetti problematici di rilievo clinico ed escludeva disfunzioni di significativo rilievo clinico delle competenze genitoriali, pur registrando, dagli elementi forniti dal P e dalla sua rappresentazione dei fatti, il rischio che la figlia si trovi a vivere in una condizione di forte tensione, a causa delle distorte dinamiche relazionali che sono attive nel rapporto tra i genitori, rimettendo al Tribunale l'accertamento in ordine alla responsabilità di questa situazione.

Il P chiedeva pertanto :

- il rigetto delle avverse richieste, ferma la disponibilità a sottoporsi a tutti gli accertamenti, indagini, percorsi, valutazioni e CTU che il Tribunale vorrà disporre estesi anche alla D ;

- ex art. 709 ter c.p.c., l'ammonimento alla D di non violare il diritto paterno di frequentare con regolarità C sulla base delle modalità disposte ed in generale attraverso la gestione collaborativa ed anche elastica e non rigida della minore;

- il risarcimento del danno procurato dalla D al padre e alla bambina per i comportamenti ostativi, ossessivi e provocatori secondo giustizia, per una somma non inferiore ad Euro 1.000,00 per ciascuno.

Instaurato il contraddittorio si nominava il curatore speciale della minore C l'avv. DC e si nominava CTU la dott.ssa AT per il conferimento dell'incarico finalizzato ad accertare 1) se la minore viva una situazione di disagio psicologico nel rapporto con uno o con entrambe le figure genitoriali che possa pregiudicare il sereno sviluppo psicologico del minore ed in particolare se tale disagio derivi da comportamenti ascrivibili all'uno o all'altro genitore; 2) chiarisca se ciascun coniuge sia in grado di svolgere il proprio ruolo di genitore in modo da garantire una crescita equilibrata della figlia; 3) qualora l'uno o l'altro genitore, o addirittura entrambi, non siano ritenuti idonei all'espletamento di detto ruolo, indichi specificamente le ragioni di tanto e, soprattutto, se l'uno o l'altro genitore o entrambi pongano in essere comportamenti, consapevoli o inconsapevoli, di condizionamento, anche in minima parte, dei desideri e dei comportamenti del figlio; 4) in caso di ravvisata inidoneità di entrambi i genitori suggerisca il consulente i provvedimenti più opportuni nell'interesse del minore ; 5) accerti il ctu la sussistenza di situazioni di pregiudizio per la minore che giustifichino l'adozione di provvedimenti di sospensione o decadenza per uno o entrambi i genitori, ai sensi degli art. 330 e 333 c.c. 6) in caso di ravvisata idoneità solo dell'uno o dell'altro genitore specifichi il consulente se sia praticabile l'affido condiviso- individuando anche il luogo di residenza privilegiata più adeguato e valutando se sia necessario un ampliamento e/o una diversa disciplina degli incontri padre - figlia ed, in caso di risposta affermativa, con quali modalità- o se tale regime debba essere sostituito da un affido monogenitoriale ed, in quest'ultimo caso, a favore di quale dei due genitori, indicando anche il regime di visita più consono alle esigenze della minore;

Con ordinanza del 25.5.2020 di conferimento dell'incarico al CTU si confermava il regime libero di frequentazione padre/figlia con modifiche solo in relazione alla sospensione dei pernottamenti in precedenza contemplati.

Si invitavano altresì le parti a riprendere il percorso interrotto di sostegno alla genitorialità sia in forma individuale che comune.

La D in data 1.6.2020 chiedeva la sostituzione del CTU.

Il P con ricorso del 3.6.20 ha rinnovato le istanze ex art. 709 ter già formulate in sede di memoria di Cost. del 20 aprile 1920, anche alla luce dei successivi comportamenti della D stigmatizzati in atti, ed ha chiesto altresì di :

- sospendere, provvisoriamente e in via d'urgenza, la responsabilità genitoriale di L.D. nei confronti della figlia C ;

- valutare la temporanea collocazione di C presso di lui o in subordine presso i nonni paterni;

-rigettare le istanze formulate dalla controparte ivi compresa quella ex art. 196 c.p.c., perché tardiva ed infondata.

Con ordinanza del 5.6.2020, non ravvisando alcun grave motivo giustificante la sostituzione del nominato ctu ai sensi dell'art. 196 c.p.c., il G, con ordinanza che il Collegio condivide, rigettava l'istanza della D.

Con ordinanza collegiale del 14-16-7-2020 (stante la domanda de potestate) , per le motivazioni diffusamente rappresentate in quella sede che devono ritenersi integralmente richiamate, nel caso di domanda de potestate (generalmente soggetta col rito camerale) proposta nell'ambito del giudizio separativo (di rito contezioso) - in attesa di riforme organiche (oggi di prossima attuazione) - in ossequio al principio costituzionale della ragionevole durata del processo e a chiare ragioni di economia processuale, si riteneva non opponibile alle parti decadenza da allegazioni o richieste istruttorie in relazione alla rigida scansione del rito contenzioso ove correlati a fatti sopravvenuti dedotti nel corso del processo e relativi alla domanda de potestate.

Il Collegio pertanto, revocando sul punto la precedente determinazione, reputava che non si potesse ritenere tardiva la domanda di deposito avanzata dalla D in data 3/4/2020 con la proposizione del ricorso de potestate (vedi sub (...) fl (...) del ricorso). Invero - pur se la medesima domanda veniva avanzata in data 31/3/2020 nell'ambito del giudizio separativo ed anteriormente alla presentazione del presente ricorso ed in quella sede rigettata giacché tardiva e certamente lo era in base al rigido sistema di preclusioni e decadenze - tale istanza, riproposta col ricorso del 3.4.20, non si può però ritenere tardiva in relazione al petitum de potestate, per le ragioni sinteticamente sopra esposte, e per l'effetto il Collegio deve essere chiamato a valutarne i profili di ammissibilità.

Si osservava infatti che la D ribadiva, anche nelle note scritte di udienza depositate in data 8.7.20, le sue istanze ivi compresa quella di autorizzare il deposito materiale presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli della chiavetta USB contenente le conversazioni, foto e video, tra il Signor P e terze persone.

Era pertanto pacifico che il materiale di cui si chiedeva il deposito, entrato nella disponibilità della ricorrente, attenesse a conversazioni, foto e video, tra il P e terze persone.

Si osservava inoltre che nel processo civile la registrazione costituisce una prova documentale precostituita e può essere acquisita in virtù dell'art. 2712 c.c., salvo disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta" (Cassazione n. 2117/2011).

In ordine alle conversazioni si osserva che pur se non è illecito registrare una conversazione perché chi conversa accetta il rischio che la conversazione sia documentata mediante registrazione (Cass. n. 18908/2011) la registrazione è legittima se il soggetto che la effettua è un partecipante alla conversazione o se la registrazione avviene all'interno dell'abitazione del soggetto registrante oppure in qualsiasi luogo di pertinenza dello stesso o ancora in una pubblica via o all'interno di un esercizio pubblico; si deve pertanto rilevare l'illegittimità della registrazione, penalmente sanzionata, effettuata da una persona terza (che nel caso di specie si definisce ignota) da non potersi ritenere, in quanto ignota, con certezza presente alla conversazione audio nella privata dimora del soggetto intercettato oppure in altro luogo ove la registrazione è stata effettuata.

Si chiedeva pertanto, da parte della D, l'acquisizione di una prova illecita, ipotesi non infrequente se si consideri la digitalizzazione dei rapporti sociali, la facilità di reperimento di dati (tramite personal computer, server e provider di accesso a internet o ai social network, telefoni cellulari, dispositivi di videoregistrazione installati per ragioni di sicurezza, ...) la diffusione di strumenti tecnicamente molto sofisticati che consentono a chiunque riprese filmate e registrazioni con un semplice smartphone. Non si ignora sul punto che la Sesta sezione della Suprema Corte (Cass. - ord. - 8 novembre 2016, n. 22677) si è espressa sulla delicata questione ritenendo, pur in assenza di una norma nel codice di rito civile della stessa portata dell'art. 191 c.p.p., l'inutilizzabilità della prova cd illecita.

Il Collegio tuttavia, in relazione alla domanda de potestate proposta, in assenza di chiare previsioni normative e di mancate pronunce delle sezioni Unite, non poteva ignorare, in ordine alla annosa questione della rilevanza del tema delle prove illecite (prova formata o ottenuta contra legem che nel caso di specie si prospettava recapitata da fonte anonima che peraltro dovrebbe ritenersi autore/autrice dell'illecito, soggetto ignoto estraneo al giudizio che sarà eventualmente chiamato a rispondere nelle sedi competenti) e della eventuale utilizzazione nel processo civile, che :

- la prova illecita (vietata dall'ordinamento perché formata o entrata in possesso della parte illegalmente) è ben diversa dalla prova atipica (formata in modo difforme rispetto al modello legale);
- l' illiceità non implica necessariamente inattendibilità della prova stessa;
- si registra l'assenza di una norma nel codice di rito civile della stessa portata dell'art. 191 c.p.p;
- l'obiettivo dei giudizi quali quello di specie è il raggiungimento della verità processuale più possibile vicina alla verità materiale;



- è sempre necessario un bilanciamento tra il diritto fondamentale costituzionalmente protetto violato con l'assunzione della prova illecita (, nella specie il diritto alla segretezza delle conversazioni del resistente art. 15 Cost) e il diritto che con la produzione della prova illecita si vuole tutelare (nel caso di specie il superiore interesse della minore di cui all'art. 2, 3, 30 della Cost art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del minore del 1989 e art. 8 CEDU).

- l'obbiettivo di qualunque giudizio civile deve essere quello di raggiungere una decisione giusta che tuteli, all'esito di un accertamento veritiero dei fatti di causa, nel caso di specie, il superiore interesse della minore e ciò può spingersi fino ad indebolire la tutela degli altri interessi costituzionalmente protetti.

Tanto premesso si reputava, nel bilanciamento tra opposti valori e interessi, di ritenere prevalente l'interesse della minore rispetto alla tutela del bene lesa dalla violazione della norma sostanziale.

Ciò posto non poteva che esaminarsi l'ammissibilità della prova - benchè illecita - in relazione al petitum, valutazione da effettuarsi in modo ancor più rigoroso atteso che la sua assunzione avrebbe comportato la violazione di un diritto fondamentale costituzionalmente protetto.

Sul punto si osservava che la vita sessuale del P, così come prospettata dalla attrice, poteva assumere rilievo in questa sede solo ove si riverberasse sulle sue competenze genitoriali; non compete infatti al Tribunale valutare la sessualità del P o se la stessa si traduca in un disturbo comportamentale a meno che, si ribadiva, non si fosse tradotta in forme psicopatologiche ovvero in disturbi gravi di personalità in grado di compromettere le competenze genitoriali. I comportamenti e le attitudini sessuali venivano comunque prospettati in termini di libera scelta e senza alcun coinvolgimento della minore, se non paventando il rischio che la stessa, avendo accesso allo smartphone del padre, potesse incappare in video e chat inadeguati e per l'effetto pregiudizievoli; Le competenze genitoriale di entrambi le parti erano già state l'oggetto della CTU disposta giusta ordinanza del 3 4 20 dove espressamente si invitava il consulente ad espletare i colloqui clinici con le parti che per l'effetto avrebbero comportato anche la somministrazione di test, di materiale diagnostico ritenuto opportuno, ed ogni accertamento ritenuto necessario sotto l'aspetto fisico, psichico, morale ed ambientale; sulla scorta di queste considerazioni pertanto si rilevava l'inammissibilità della prova come richiesta dalla D.

Sulle altre istanze della D il Collegio confermava il provvedimento del precedente giudice del 25.5.20 riservando ogni determinazione all'esito della CTU.

Quanto alle istanze del P di ammonimento della D e di risarcimento del danno procurato al padre e alla bambina , si confermava il provvedimento vigente giusta ordinanza del 25/5/2020 e si riservava ogni determinazione de potestate nei confronti della D all'esito della CTu.

Con successiva ordinanza collegiale del 7.6.2021 ribadita la inutilizzabilità ai fini della decisione della chiavetta USB si osservava che .....non sono condivisibili le censure mosse dalla D alla CTu quali

- a) un rifiuto di approfondire l'indagine psicologica contestando l'utilizzo del solo test R ,
- b) la violazione dei principi di trasparenza in quanto non avrebbe messo a disposizione tutto il materiale testologico;
- c) in tutto l'elaborato non vi sarebbe traccia di alcun accertamento in merito alla sfera sessuale del Dott. P né alla svalutazione del femminile.

Il Collegio infatti condivide quanto già rilevato con ordinanza del 22.2.21 ovvero che quanto ai punti a) e B) la CTp della D nelle note inviate alla CTu per quanto lamenti aspetti sterili e capziosi del Rorschach applicato dalla D.ssa S in relazione al quale non sarebbe stata fatta alcuna osservazione clinica o diagnostica, pur riconoscendo la dettagliata analisi della Collega e apprezzando la scelta del metodo di siglatura e interpretazione, nulla rilevava in ordine alla mancata trasmissione di materiale né suggeriva altri test a suo giudizio da sottoporre alle parti ed al P in particolare. Pur infatti se non si ignora che l'uso dei test rappresenta una notevole risorsa per il CTU incaricato, perché per definizione permettono di ridurre la presenza di errori, di sondare aspetti e meccanismi difficilmente valutabili con il solo colloquio clinico, non può non rilevarsi che nelle note critiche non veniva però suggerita la integrazione per test e men che mai suggeriti i test da somministrare eventualmente al P né denunciata alcuna violazione del proprio diritto di CTP.

L'integrazione dei test risulta suggerita in termini generici nei verbali del 11.12.20 e 15.7.20, ma mai tale istanza appare formulata in termini circostanziati neanche nelle osservazioni psicologiche/giuridiche del 4.11.20 ovvero non vengono mai indicati quali eventuali test ulteriori effettuare, riferendo sempre genericamente ulteriori batterie di test da somministrare.

Per quanto concerne l'inquinamento del setting, su conforme parere del Pm non si registrava alcuna irrivalenza in ragione del fatto che la CTU D.ssa AT , autorizzata dal Tribunale ad avvalersi di un ausiliario per la somministrazione di test psicodiagnostici, individuava tale professionista nella dr.ssa M. professionista indicata dal P insieme ad altri sei professionisti, per poter riprendere il

percorso congiunto prescritto dal Tribunale. Invero non vi è stato alcun contatto tra il P e la dr.ssa S con ogni evidenza anche ignara di tale designazione.

Il Collegio rileva inoltre che è doveroso premettere che la D mai ha prospettato al Tribunale né al CTu di temere che la piccola C possa essere esposta a condotte pregiudizievoli da parte del P , ma solo che la stessa possa incappare in contenuti inadeguati quando è in compagnia del padre (.La sig.ra D non teme un pericolo fisico per la figlia, di fatti ella stessa chiarisce la sua posizione: "Questo mi perdoni esula da qualsiasi, diciamo, paura di tipo sessuale, perché Io lo voglio precisare non ho mai pensato nè penso che il papà di C sia una persona pericolosa per C in questo senso. (fl (...) CTU)

Ribadisce che non ritiene pericoloso sessualmente l'ex marito: "neanche lontanamente pensare che il papà di C possa essere stato o potrà essere una persona sessualmente pericolosa per C . Da profana e anche da mamma chiunque avesse letto, un campanello te lo accendi" (fl (...) CTU).

A ciò si aggiunga che non presenta C indici di sessualizzazione traumatica, non risultano indici di adultizzazione precoce e non è pervenuta alcuna segnalazione dalla scuola in ordine alla minore. (verbale 27.5.21).

Tanto premesso il collegio, ritiene doveroso rappresentare che l'atteggiamento verso la sessualità certamente condiziona in maniera determinante la qualità della vita personale e relazionale, può essere vissuto ed espresso tramite pensieri, fantasie, desideri, ed è fortemente influenzato da variabili personali e culturali. Nel caso di specie non è emerso però alcun disturbo di personalità specifico del P che possa porsi in astratta correlazione con quanto lamentato dalla D e tradursi in condotte pregiudizievoli/pericolose per la minore.

Il Collegio pertanto, non definitivamente pronunciandosi, ritiene necessario allo stato garantire la immediata ripresa del pernottato di C . Infatti si condivide con il CTu che non solo non vi siano gli estremi per la invocata pronuncia de potestate, ma neanche per confermare le attuali limitazioni nella frequentazione padre-figlia in assenza di concreti aspetti di potenziale rischio per la minore, (fl (...) Ctu)

Il CTu, pur non registrando gli estremi per le reciproche domande de potestate , rilevava però che entrambi i coniugi - a causa dell'elevata conflittualità e per problemi personologici individuali che si riflettono sia nella coppia coniugale che in quella genitoriale -.....necessitano di un percorso di psicoterapia individuale per aumentare la conoscenza di sé stessi e la consapevolezza delle proprie dinamiche interne così da migliorare la relazione, tra loro e con la figlia. Inoltre, e non meno importante, di un percorso di sostegno alla genitorialità, da fare in contemporanea al percorso individuale, al fine di ridurre il loro conflitto, escludendo da esso la figlia.

Ciò posto, allo stato, si conferma l'affidamento condiviso con residenza privilegiata della minore presso la madre la quale non solo non dovrà coinvolgere la piccola C in conflitti di lealtà, ma dovrà sostenerla nel percorso di acquisizione di una nuova consuetudine con il padre, con il ripristino del pernottato.

C pertanto trascorrerà i fine settimana in maniera alternata con la madre e il padre;

- Durante la settimana in cui il fine settimana lo trascorrerà con la madre, C trascorrerà con il padre, il martedì e il giovedì pomeriggio, dall'uscita della scuola, o comunque dalle ore 16:00 quando non c'è scuola, con rientro a casa della madre alle ore 20,30;

- Nella la settimana in cui nel weekend è affidata al padre, C trascorrerà con il padre, il martedì pomeriggio dalla fine delle attività scolastiche, alle ore 20.30 e dalle ore 10:00 del sabato, alle ore 19:00 della domenica;

In ordine alle imminenti ferie estive si dispone che C trascorra 14 giorni possibilmente non consecutivi (si suggerisce di programmare 7 giorni nel mese di agosto e 7 nel mese di settembre) con il padre che è invitato ad assecondare i desideri di C e a non forzarla al pernottato consecutivo per l'intero periodo ove dovesse registrare una resistenza/difficoltà di C.

Nelle more della definizione del giudizio separativo si invitano le parti a seguire presso il locale SS i percorsi individuali dal CTu, pur nella consapevolezza che un qualunque percorso condiviso dalle parti, venuta meno la domanda de potestate, non può essere imposto dalla A si invitano i coniugi ad accedere ad uno spazio neutro di gestione della conflittualità seguendo percorsi individuali di sostegno alla genitorialità per riscoprire la capacità di comunicare riattivando i canali comunicativi e relazionali e ove potrà stabilirsi il necessario clima di fiducia, collaborazione e rispetto necessario per la ricerca - con l'ausilio del professionista - , di un'alleanza educativa che è alla base dell'affidamento condiviso. Il tribunale non può che caldeggiare tale iniziativa che rimane tuttavia nella libera disponibilità delle parti e che non può essere imposta a titolo di prescrizione dalla A In questo senso la Cassazione( 13042 /13/07/2015) ha espressamente sancito che La prescrizione ai genitori di sottoporsi ad un percorso psicoterapeutico individuale e a un percorso di sostegno alla genitorialità da seguire insieme è lesiva del diritto alla libertà personale costituzionalmente garantito e alla disposizione che vieta l'imposizione, se non nei casi previsti dalla legge, di trattamenti sanitari. Tale prescrizione, pur volendo ritenere che non imponga un vero obbligo a carico delle parti, comunque le condiziona ad effettuare un percorso psicoterapeutico individuale e di coppia configurando così con l'art. 32 della Costituzione. Inoltre, la prescrizione di un percorso psicoterapeutico individuale e di sostegno alla genitorialità da seguire in coppia esula dai poteri del giudice investito della controversia sull'affidamento dei minori anche se viene disposta con la

finalità del superamento di una condizione, di immaturità della coppia genitoriale che impedisce un reciproco rispetto dei rispettivi ruoli. ....ed è connotata da una finalità estranea al giudizio quale quella di realizzare una maturazione personale dei genitori che non può che rimanere affidata al loro diritto di auto-determinazione.

pqm

- Il Collegio rigetta le reciproche domande de potestate

- invita entrambi i genitori a seguire i percorsi educativi individuali indicati dal CTu per adeguata riflessione sul proprio ruolo genitoriale e sulle più corrette modalità di approccio del minore (percorso di psicoterapia individuale per aumentare la conoscenza di sé stessi e la consapevolezza delle proprie dinamiche interne così da migliorare la relazione, tra loro e con la figlia. Inoltre, e non meno importante, di un percorso di sostegno alla genitorialità, da fare in contemporanea al percorso individuale, al fine di ridurre il loro conflitto, escludendo da esso la figlia.)

- investe i servizi sociali territorialmente competenti affinché relazionino a cadenza mensile in ordine all'andamento della ripresa del pernottamento di C presso il padre e perché invitino i coniugi separandi ad effettuare i percorsi individuali come sopra specificati

- Riserva unitamente al merito del giudizio separativo la decisione in ordine alle domande ex art. 709 ter c.p.c. proposte dal P

Con ordinanza del 7.12.2021 all'esito dell'udienza cartolare del 30.11.21 si disponeva in ordine alle festività natalizie e con ordinanza del 12.4.2022 in ordine alle festività pasquali.

All'udienza cartolare del 14.7.2022 - fissata secondo le modalità previste dall'art. 83, comma settimo, lettera h D.L. n. 18 del 2020 - con note di udienza, ritualmente depositate, le parti precisavano le conclusioni.

Si concedevano i termini ex art. 190 c.p.c.

Il Pm concludeva come in atti in data 17.10.2022 chiedendo pronunziarsi la separazione giudiziale dei coniugi regolamentando i rapporti delle parti con la figlia minore prevedendone l'affido condiviso con residenza privilegiata presso la madre confermando le attuali modalità di esplicazione

del diritto di visita paterno con ampliamento dello stesso in conformità a quanto richiesto dal curatore speciale della minore nella comparsa conclusionale, con previsione altresì di un contributo mensile a carico del padre per il mantenimento della minore di Euro 1800,00 mensili oltre il 75% delle spese straordinarie. Chiede infine, alla luce di quanto rappresentato anche dal curatore speciale della minore in ordine alla necessità di un monitoraggio dei rapporti, che all'esito sia disposta la trasmissione degli atti al giudice tutelare.

#### Motivi della decisione

Essendo già stata pronunciata la separazione ed essendo già stata rigettata la domanda di potestà avanzata reciprocamente dalle parti, il thema decidendum della presente sentenza attiene alle pronunce accessorie del giudizio separativo e alle domande ex art. 709 ter c.p.c. proposte dal P.

In ordine alla richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente in ricorso introduttivo e ribadita in sede di memoria ex art. 183 I termine si evidenzia che la stessa non veniva ribadita in sede di precisazione conclusioni né in comparsa conclusionale.

Il Collegio non ignora tuttavia che, attesa la mera funzione della comparsa conclusionale di delucidare le posizioni processuali precedentemente assunte, dalle conclusioni in essa esposte e dalla semplice mancata riproposizione di un petitum non può ex se dedursi una volontà di rinuncia rispetto a quelle conclusioni già contenute nei precedenti atti processuali che semplicemente non siano state riprodotte (Sez. Un., n. 1785/2018,); infatti la mancata riproposizione di una domanda in sede di precisazione delle conclusioni costituirebbe una mera presunzione di abbandono della domanda e per ritenerla abbandonata è necessario un quid pluris - desumibile dalla valutazione della condotta processuale della parte - indicativo della non equivoca volontà della parte di non reiterare la domanda pretermessa. Nel caso di specie si rileva che la ricorrente non riproponeva la domanda né in sede di note di trattazione scritta depositate in data 7 aprile 2022 (in vista dell'udienza cartolare del 12.4.2022 fissata giusta ordinanza del 7.12.21 per la precisazione delle conclusioni poi differite ad altra udienza ) né nelle note di trattazione scritta depositate in data 8 luglio 2022 (in vista dell'udienza cartolare del 14.7.2022 di precisazione delle conclusioni); non la riproponeva neanche nelle comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c. (né nella prima, ove si riportava alle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta, né nella comparsa di replica successiva alla prima comparsa conclusionale del P che espressamente al X indicava tale domanda come rinunciata dalla D , ovvero non replicando sul punto).

In ordine alle reciproche domande di addebito

La domanda di addebito avanzata dalla parte ricorrente si fonda sul dedotto abbandono della casa coniugale in data 19.3.2016, casa che il P avrebbe poi ripreso a frequentare come fosse un hotel, lasciandola in condizioni pietose (birre vuote e capi d'abbigliamento sparsi ovunque fino alla

determinazione a settembre del 2016 di volere dare corso alla separazione, facendo mancare, per molti mesi (da marzo a dicembre 2016) a moglie e figlia qualsiasi supporto economico (arrivando a bloccare la carta di credito in uso alla moglie e a svuotare il conto corrente cointestato sul quale la madre della Signora D aveva versato Euro 10.000,00), costringendo così la ricorrente a chiedere aiuto e ospitalità alla propria anziana nonna, (vedi ricorso fi 4,5).

La ricorrente rappresentava altresì che il marito aveva sofferto di una forte depressione tra il 2013 e il 2014, che le muoveva continue critiche, le rimproverava l'eccessiva dedizione alla minore e le aveva imposto il trasferimento in zona X nei pressi della sua famiglia di origine dalla quale subiva interferenze quotidiane.

Rappresentava altresì che il marito aveva intrapreso già in costanza di matrimonio una relazione con una collega , sua attuale compagna.

Il Collegio rileva che sulla scorta delle allegazioni in atti non risulta offerta alcuna prova in ordine alle condotte foriere di addebito attribuite al P , considerando le certificazioni sanitarie dallo stesso prodotte (attestanti patologia labirintica e non già depressiva/ansiosa), i rilievi fotografici e la messagistica watsapp intercorsa tra la D e la suocera, le mail in ordine alle trattative per la locazione della casa coniugale in zona X indicative di una attivazione della stessa D e soprattutto la messagistica intercorsa tra le parti in ordine al litigio nel marzo 2016 al quale ha fatto seguito una pausa di riflessione che ha poi portato la coppia alla determinazione di separarsi.

Quanto poi alla dedotta condotta infedele si rileva che non può ritenersi provata la stessa alla luce della foto estratta dal profilo facebook della compagna del P che avrebbe reso pubblica sui social la relazione con il resistente in prossimità della udienza presidenziale, ovvero in un momento successivo alla fine della convivenza, ed invero alcuna prova risulta fornita in ordine al fatto che tale relazione veniva intrecciata in epoca anteriore alla crisi coniugale.

In ordine poi alla violazione del dovere di assistenza materiale lamentato dalla D si evidenzia che la disponibilità della carta bancomat da parte della ricorrente fino al mese di ottobre 2016 e le contribuzioni documentate da parte del P fin dal dicembre 2016 inducono il Collegio ad escludere la violazione del dovere di garantire quella soglia minima di solidarietà necessaria a non mettere l'altro coniuge (peraltro percettore di reddito) e la figlia in situazione di pericolo per le loro essenziali esigenze di vita in attesa della determinazione della A assunta all'esito della udienza presidenziale.

Quanto invece alla richiesta di addebito avanzata dal resistente si rileva che alcuna prova risulta fornita in ordine alla dedotta continua ingerenza nella vita dei coniugi da parte della famiglia di origine D , e del totale disinteresse e chiusura della ricorrente per il marito.

In ordine poi alla condotta di abbandono della casa familiare reciprocamente contestata è pacifico ad avviso del Collegio che quel comportamento (da chiunque posto in essere) fosse giustificato dalla sussistenza di una situazione di intollerabilità della coabitazione, come emerso dalla messagistica in atti; si evidenzia infatti che se in un rapporto coniugale esistono tensioni tali tra marito e moglie da sfociare in litigi che possono danneggiare la figlia minore, laddove tutto ciò risulti irreversibile, è dovere primario dei genitori, in una logica di riduzione del danno, intentare la strada della separazione al fine di condurre le condizioni di vita della figlia in un clima di serenità disciplinata da un provvedimento giudiziario; tale strada è stata intentata pressoché contemporaneamente da entrambi i coniugi prendendo atto della irreparabilità della crisi e della impossibilità di addivenire alla proposizione di un ricorso di separazione consensuale, decisione assunta all'esito della pausa di riflessione che le parti si erano prese; invero proprio in ragione dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, il resistente si allontanava a seguito di un forte litigio (vedi screenshot whatsapp chat della D del 30.4.2016 ore 20,04) e, pur volendo riprendere la convivenza, si scontrava con la analoga determinazione della moglie che con la bambina si era nelle more trasferita dalla nonna, chiedendone invano il rientro (screenshot whatsapp chat D del, 30.4.16).

Appare evidente che l'allontanamento dal domicilio coniugale era determinato dalle pregresse tensioni tra i coniugi e, quindi, non certo l'allontanamento dalla casa coniugale determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, intollerabilità preesistente e causa dell'allontanamento non già effetto dello stesso e pertanto si deve escludere che possa costituire causa di addebito della separazione (ex plurimis Cass. n.2059/2012; 17056 /2007 Cass. Sez. I n. 19328 del 29.09.2015).

Il collegio ritiene che pertanto non vi è prova in ordine alle reciproche domande di addebito.

#### IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DELLA MINORE

Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337 ter c.c., il Collegio ritiene che, nel caso di specie, l'affidamento condiviso, richiesto in sede conclusionale da entrambe le parti, dal curatore e dal PM, sia conforme all'interesse della minore essendo peraltro pacifico che la stessa ha un'assidua frequentazione con il padre e una sana relazione con quest'ultimo (sul punto si rimanda alla CTU, alle relazioni del SS in particolare a quella del 30.3.2022, alla relazione in ordine al percorso di sostegno alla genitorialità del P seguito presso l'uomi a firma della dr.ssa T del 22 3 2022 nonché alla relazione a firma della Dott.ssa L della A. la X uno centro, dirigente psicologo). Tutti gli operatori istituzionali investiti hanno registrato progressivamente il consolidarsi del legame affettivo tra la minore, il padre e il contesto parentale paterno. Hanno registrato un clima familiare decisamente più sereno di cui beneficiano le parti e più ancora C, una buona alleanza educativa dei coniugi ed una attuale reciproca fiducia in ordine alle rispettive competenze genitoriali.



Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata della minore ritiene il Collegio che, conformemente alla concorde richiesta delle parti, vada riconosciuta la residenza privilegiata della madre, anche in ragione della situazione consolidatasi dalla cessazione della convivenza coniugale.

In ordine ai tempi di permanenza con il padre il Collegio osserva che il pernottamento di C presso il padre è stato ripristinato con regolarità da giugno 2021 e pertanto, trascorso oramai più di un anno senza che si siano registrate criticità, i tempi appaiono maturi per un ampliamento dei tempi di permanenza della minore presso il padre in ossequio alle indicazioni della CTU.

Ciò posto il Tribunale dispone che :

- C trascorrerà con il padre , nelle settimane in cui il weekend starà con la madre due giorni infrasettimanali che , in mancanza di diverso accordo delle parti , si indicano nel martedì e giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola, o comunque dalle ore 16 quando non c'è scuola, fino alle ore 21,00 (come richiesto dalle parti) ;

nella settimana in cui il weekend è affidata al padre, C trascorrerà con il padre, solo il martedì pomeriggio dalla fine delle attività scolastiche o dalle ore 16,00 fino alle ore 21,00;

C a settimane alterne starà con il padre dal venerdì dalla fine delle lezioni in periodo scolastico o dalle ore 16,00 nei periodi in cui non ci sono lezioni fino alle ore 20 della domenica,

- la minore trascorrerà sempre con il padre il giorno della festa del papà, del compleanno e dell'onomastico del P e trascorrerà sempre con la madre il giorno della festa della mamma , del compleanno e dell'onomastico della D.

- Il giorno del compleanno ed onomastico di C sarà festeggiato preferibilmente con entrambi i genitori e, in caso di contrasto, salvo diversa intesa, secondo la regola dell'alternanza (un anno il compleanno con la madre e l'onomastico con il padre e l'anno successivo il compleanno con il padre e l'onomastico con la madre).

- Durante le festività pasquali la minore starà alternativamente di anno in anno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno del Lunedì in A ;

- per le vacanze natalizie C trascorrerà con i genitori ad anni alterni il periodo dal 25 al 31 dicembre incluso il pernottamento ed il periodo dal 1 al 6 gennaio incluso pernottamento .La minore trascorrerà ad anni alterni il 24.12 con pernottamento con il genitore con cui trascorrerà il periodo dal 1 gennaio al 6 gennaio.

- C trascorrerà con il padre durante l'estate 2023 tre settimane di cui due nel mese di agosto anche continuative e una terza settimana nei mesi di giugno, luglio o settembre da concordarsi tra i genitori entro il trenta aprile . Dall'estate 2024 si prevede che C trascorra con il padre quattro settimane di cui due nel mese di agosto anche continuative, una terza e una quarta settimana (anche non continuative) nei mesi di giugno, luglio o settembre da concordarsi tra i genitori entro il trenta aprile di ogni anno.

- Si invitano altresì le parti, anche in deroga al calendario in oggetto, a garantire a C la partecipazione ad eventuali festeggiamenti di nonni, zii e cugini e a programmare l'organizzazione dei ponti annuali durante i quali vi sia una sospensione delle lezioni per alcuni giorni secondo la regola dell'alternanza.

In ordine alle determinazioni economiche

In ordine alle domande accessorie, si rileva che grava un obbligo di mantenimento del figlio minore solidalmente su entrambi i genitori e che tale obbligo ricomprende sia le spese ordinarie della vita quotidiana che quelle straordinarie , imprevedibili ed imponderabili. Per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze del figlio tali che il semplice trascorrere del tempo e la crescita del figlio giustifica un aumento dell'assegno in relazione alle accresciute esigenze senza bisogno di specifica dimostrazione. Convivendo però la minore con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al mantenimento mentre, nel rispetto dei criteri di cui all 'art. 337 ter c.c. c., va posto solo a carico del padre, quale genitore non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per la determinazione del quale le migliori potenzialità economiche del genitore collocatario - come riferite dal P - non comportano comunque ex se una proporzionale diminuzione del contributo da porre a carico dell'altro genitore. Il Collegio infatti è tenuto a determinare, a carico del genitore, una contribuzione, non già inversamente proporzionale alle entrate di controparte, ma direttamente proporzionale alle proprie entrate.

Ciò posto considerato che

- La ricorrente attualmente vive con la figlia nell'immobile di sua esclusiva proprietà in Napoli via X (di circa 200mq frazionato in due distinte unità) per il quale corrisponde un mutuo di 500,00Euro circa, esborso diretto - oltre che a produrre un personale incremento patrimoniale in relazione ad immobile di sua esclusiva proprietà - a garantire la disponibilità della casa alla figlia, che rappresenta una componente in natura degli obblighi contributivi in una con la valenza economica dei compiti domestici e di cura prestati dalla D genitore prevalente, considerata anche la capacità contributiva che le deriva dall'attività lavorativa svolta e della percezione di reddito.

- Non va certamente considerata ai fini della determinazione del quantum a carico del P l'indubbia agiatezza della famiglia del resistente il quale ha sempre goduto della proprietà in Fondi della madre e che riferiva generose elargizioni dei genitori durante il fidanzamento ovvero regali, forma di ausilio che non ha il carattere della stabilità e dell'obbligatorietà (con i quali riferiva sostenute le spese dei viaggi documentati in atti).

- E' pacifico infatti che eventuali generose e costanti elargizioni dei genitori del resistente di carattere liberale e non obbligatorio, così come la costante ospitalità durante le vacanze in immobile di gran pregio, l'entità dei patrimoni delle famiglie d'origine, non rientra tra i parametri di riferimento ai fini della quantificazione della contribuzione al mantenimento dei figli in quanto l'aiuto economico, quand'anche costantemente erogato dai genitori del marito durante il matrimonio, così come eventuali aspettative successorie devono ritenersi ininfluenti sulla sua condizione economica e sul tenore di vita della coppia e conseguentemente non rilevanti ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento della figlia dovuto dal P.

- Ciò nonostante il Collegio rileva che il tenore di vita goduto in costanza di convivenza coniugale, va comunque certamente collocato nella fascia superiore dei redditi medio alti atteso che il nucleo viveva nella abitazione familiare in Via X piano terzo int X cat X cons X per la quale veniva corrisposto un canone locativo di 1500,00 Euro oltre spese di portierato, riscaldamento ed oneri condominiali (vedi art. 6 del contratto) , oltre spese di baby sitter e scuola privata della figliatile emergono dalla messagistica in atti).

- il P sostiene attualmente spese locative di Euro 500,00 per un immobile al sesto piano in via X composto da ingresso salone due camere e cucina e servizi (come da contratto in atti con il quale le parti concordavano un canone certamente inferiore al reale valore locativo degli immobili in quel quartiere);

- il reddito imponibile del P ammontava

- per l'anno di imposta 2014 (unico 2015) a 240.313 Euro.

- per l'anno di imposta 2015 (unico 2016) a 288 .686 Euro.

- per l'anno di imposta 2016 (unico 2017) 69.693 Euro.

- per l'anno di imposta 2017(Unico 2018) Euro 56.581.

- per l'anno di imposta 2019 (Unico 2020) Euro 93.184

- per l'anno di imposta 2020 (unico 2021) Euro 48.326

- Il resistente avvocato, figlio unico, esercita la professione in associazione con il padre e risultano documentati elevati esborsi mensili per esposizioni debitorie ed, a far data dal 2016, per accordo intervenuto con il padre, le poste debitorie riconducibili all'attività professionale sullo stesso gravanti pro quota sono state oggetto di accollo da parte del padre in cambio della cessione della quota del 30% della associazione professionale. La titolarità di una quota dell'associazione professionale ridotta sarebbe pertanto alla base dei redditi inferiori a far data dall'anno di imposta 2016 , ovvero in corrispondenza dell'aggravarsi della crisi coniugale essendo incontestata la cessazione della convivenza proprio nel marzo 2016.

- A fronte della cessione di quote, non risulta prodotto alcun contratto intercorso tra padre e figlio relativo alla cessione della quota del 30% a titolo oneroso ovvero in cambio dell'accollo totale delle esposizioni debitorie al quale fa riferimento la parte e il DI C nella relazione tecnica ;

- risulta inoltre per tabulas che padre e figlio sono contitolari di rapporti di conto corrente e del deposito titoli a garanzia 1788/117197 svincolato nel marzo c.a (2022) per l'estinzione di fido loro concesso;

- E' evidente che il reddito fiscale non misura né la reale disponibilità finanziaria né, da solo, è un indicatore affidabile del tenore di vita della famiglia perché bisogna tenere conto della tassazione ovvero dell'elevata imposizione fiscale, ma soprattutto, nel caso di specie, del fatto che le entrate ante 2016, per la loro costanza e omogeneità e la contitolarità con il padre dell'associazione professionale, evidenziano una capacità reddituale ben diversa da quella prospettata all'attualità dal ricorrente (atteso che le quote dell'associazione sono state modificate solo in coincidenza della crisi coniugale e che - a fronte di una cessione di quote dal figlio al padre che nel 2016 le parti avrebbero avuto premura di formalizzare - anche successivamente si registrava una sostanziale confusione tra

il patrimonio del resistente e quello del genitore essendo contitolare con il padre, di cui è socio professionale, di conto corrente e fondo titoli ( del quale nel marzo 2022 PF e il figlio M chiedevano congiuntamente lo svincolo per procedere al rimborso del fondo anima sforzesco per l'estinzione del fido di c.c. (...) pari a 150.000,00 Euro, estinguendo così un debito, che verosimilmente trova la sua genesi nell'attività professionale da loro svolta - non avendo il resistente indicato alcuna causale nelle note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 14.7.2022 né in comparsa conclusionale - , debito estinto con lo svincolo di fondo titoli comune e non già con riserve esclusive di PF ).

Pertanto considerando:

- le indubbie potenzialità reddituali del P in termini di introiti documentati ante 2016 nettamente superiori rispetto a quelli fiscalmente dichiarati all'attualità che non costituiscono ad avviso del collegio un indicatore affidabile delle reali entrate alla luce della strategica e provvidenziale cessione di quote al padre,

- i costi necessari al sostentamento della figlia parametrati anche alle esigenze connesse "all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale", il diritto della minore (adusa a vacanze invernali ed estive, a baby sitter, ...) ad essere mantenuta al meglio delle capacità dei genitori e nel caso di specie al meglio delle capacità del P (il quale non contribuisce al mantenimento della figlia con l'assegnazione della casa vivendo la minore in una abitazione di proprietà della madre , che non è gravato peraltro né da obblighi di mantenimento nei confronti della moglie né da obblighi di mantenimento nei confronti di altri figli), le esigenze in crescita della minore che all'epoca dell'udienza presidenziale aveva 3 anni ed oggi ha 8 anni , con la precisazione che nel mantenimento ordinario andranno conteggiate le spese di abbigliamento ed accessori, e in una prospettiva futura quelle di estetista, parrucchiere...

il Collegio, in applicazione del principio di proporzionalità, ritiene di determinare il contributo di mantenimento della figlia e la percentuale di ripartizione delle spese straordinarie in misura leggermente inferiore a quella richiesta dal PM (1700,00 Euro mensili oltre 75% spese straordinarie).

Si osserva inoltre che al pagamento delle spese straordinarie occorrenti per la figlia (allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità in quanto occasionali) i genitori sono tenuti in base al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 337 ter del codice civile; pertanto alla luce dell'evidente sproporzione reddituale delle parti, il Collegio dispone, come richiesto anche dal Pm , che siano ripartite tra i genitori nella misura del 75% a carico del P e 25% a carico della D ; si rimanda al protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori . Sul punto, si ribadisce che le parti dovranno far riferimento al

predetto protocollo di intesa anche in ordine alla modalità della preventiva concertazione, salvo per le spese cosiddette obbligatorie.

In ordine alla domanda ex art. 709 ter c.p.c.

Il P ha chiesto

- l'ammonimento della ricorrente di non violare il diritto paterno di frequentare con regolarità C sulla base delle modalità disposte ed in generale attraverso la gestione collaborativa ed anche elastica e non rigida della minore;

- il risarcimento del danno procurato dalla D al padre e alla bambina per i comportamenti ostativi, ossessivi e provocatori secondo giustizia, per una somma non inferiore ad Euro 1.000,00 per ciascuno.

L'art. 709 ter c.p.c. ha previsto uno strumento volto a dirimere i conflitti fra i genitori nella gestione della prole minore (esercizio della responsabilità o modalità di affidamento) attraverso l'adozione dei provvedimenti più opportuni, prevedendo nei casi di inadempienze o atti pregiudizievoli per i minori la possibilità di modificare i provvedimenti in essere e, anche congiuntamente, di adottare l'ammonimento o la sanzione amministrativa e le misure risarcitorie. IL legislatore ha cioè riconosciuto ex art. 709 ter c.p.c. una potestà determinativa /attuativa /solutoria nella prima ipotesi e una potestà di intervento punitivo sanzionatorio nella seconda ipotesi. La ampia portata della previsione di cui all'art. 709 ter inserita nel codice di rito, al comma 3, risponde all'esigenza avvertita dal legislatore di "non tralasciare nulla" al fine di intervenire con risolutezza nella conflittualità familiare, prevedendo un ventaglio di misure dalla diversa natura.

Nel presente giudizio, il resistente lamenta , fondatamente ad avviso del Collegio, durante il lungo corso del giudizio

- la mancanza di un adeguato canale comunicativo,

- la adozione di condotte di adesione solo formale a percorsi psicologici in realtà disattesi, rinviati, interrotti,

- l'adozione da parte della D di un contegno inadempiente e riottoso ad ottemperare alla decisione dell'autorità giudiziaria:

- mantenendo una gestione esclusiva della figlia

- negando talora gli incontri trincerandosi dietro la volontà di C che aveva solo 4 anni (vedi messaggistica watsapp del settembre 2018)

- negando, fino all'ordinanza del 7.6.21, il pernottato di C benchè disposto fin dall'ordinanza presidenziale del 2.11.17 e sospeso solo con ordinanza del 25.5.20;

- ponendo in essere, per giustificare la propria inottemperanza ai provvedimenti della A in autotutela, continui tentativi di delegittimare la figura del P (definendolo come persona trascurata sciatta , depressa , figlio di una madre descritta come soggetto altrettanto instabile che avrebbe tentato il suicidio e dedita all'ipnosi fino ad allegare nel presente giudizio pareri di psicologi contenenti valutazioni fortemente critiche nei confronti del P , redatti senza però averlo mai incontrato - tanto che il Consiglio dell'Ordine del X ha disposto nei loro confronti quale provvedimento disciplinare la sanzione dell'avvertimento, ai sensi dell'art. 26. comma 1, lett. a), L. n. 56 del 1989 - ).

La D va pertanto ammonita ex art. 709 ter, nei termini richiesti dal P a rispettare il regime di incontri come statuito in questa sede nell'interesse di C che ha bisogno della presenza di entrambe le figure genitoriali nella propria vita.

Nel caso di specie sono emerse gravi e reiterate inadempienze imputabili alla ricorrente ed eccedenti i limiti del fisiologico conflitto familiare in sede separativa ed indicative della scarsa propensione a scindere i motivi di conflittualità meramente coniugale dai motivi apprezzabili nella sfera genitoriale con plurime violazioni ai doveri genitoriali ovvero adozione di un contegno sostanziale e processuale oppositivo ed afflittivo in aperto dispregio della bigenitorialità, non diretto affatto alla tutela della minore ma anzi tenuto senza alcuna preoccupazione delle potenziali conseguenze anche a lungo termine sulla stabilità psicologica della minore.

Pertanto - oltre che ammonire la D senza indugio, a cessare le condotte pregiudizievoli per il futuro (invero già cessate) - le condotte medesime , tenute per il passato rappresentano il presupposto, oggettivo e soggettivo, ex art. 709 ter, secondo comma, n. 2 e 3 cod. proc. civ., per applicare la sanzione risarcitoria volta alla realizzazione di finalità pubblicistiche di deterrenza e punizione, determinata secondo equità, avuto riguardo alla gravità e reiterazione degli illeciti. Si ritiene di

sanzionare, ex se, la condotta lesiva attribuendosi rilievo, ai fini dell'an debeatur, all'elemento soggettivo con la quantificazione del danno che può considerarsi naturale conseguenza del censurabile comportamento tenuto da uno dei genitori, commisurato alla gravità della condotta illecita e liquidato in via equitativa, a prescindere dalla prova del danno subito e delle conseguenze che ne sono derivate (interpretazione oggi doverosa anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 709 ter c.p.c. come modificato dal 22.6.2022 dalla L. n. 206 del 2021 e già condivisa da autorevole giurisprudenza di merito ex multis Tribunale Novara 21.7.2011, Tribunale Varese 428/11 e 7.5.10; Tribunale Messina 8.10.12; 25.9.07. e 5.4.07, Tribunale Isernia 549/17 ),

Pertanto, così doverosamente interpretata la previsione dell'art. 709 ter c.p.c. nella parte in cui prevede la possibilità di emettere a carico del genitore la sanzione dell'ammonizione, del risarcimento in favore dell'altro genitore o del figlio, essa risulta assolvere ad una funzione sanzionatoria/deterrente della condotta del genitore per evitare che nel futuro lo stesso continui a rendersi inadempiente rispetto ai propri obblighi nei confronti della prole e rispetto al contenuto dei provvedimenti.

Nel caso del presente giudizio ritiene il Collegio che possa essere pronunciata condanna ex art. 709 ter c.p.c. a carico della D . per i comportamenti tenuti dalla stessa in violazione dell'interesse della minore.

Le condotte tenute, come sopra stigmatizzate, palesemente non conformi ai doveri del genitore presso il quale il minore è collocato, impongono, oltre l'ammonizione, la condanna al risarcimento del danno ex art. 709 ter n. 2 in favore del minore di Euro 1.000,00 da versare in un libretto bancario intestato alla minore, con amministrazione regolata come per legge in relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale e di Euro 1.000,00 da versare al resistente.

Il collegio infine, in considerazione delle difficoltà di dialogo registrate, delle risultanze della CTU ritiene doveroso ex articolo 337 ter c.c. (che consente alla A la possibilità di adottare ogni altro provvedimento relativo alla prole) investire i Servizi Sociali territorialmente competenti per quanto di loro competenza in ordine alla elaborazione e realizzazione del progetto di definitivo superamento delle criticità dell'interazione familiare, progetto che ha necessariamente dei tempi che non coincidono con quelli del giudizio e che si reputa allo stato non necessiti più di una cornice giuridica.

Per le ragioni sopra indicate il Collegio, in ordine alla richiesta avanzata dal difensore di parte convenuta ex art. 89 c.p.c., ritenendo che nella forma e nel contenuto la parte ricorrente abbia travalicato i limiti di un esercizio del diritto di difesa e di critica in rapporto alla materia controversa , dispone la cancellazione delle espressioni riportate tra virgolette nel ricorso ex art. 709 depositato



in data 3.4.2020, ferma la ritenuta irrilevanza ai fini della decisione dell'allegato parere del DR C e della dr.ssa C.

In ordine alle spese, considerata la reciproca soccombenza (rigetto delle reciproche domande di addebito e delle reciproche domande di potestà, soccombenza della D in ordine alla domanda ex art. 709 ter e soccombenza del resistente in ordine al quantum della contribuzione al mantenimento della minore) le stesse, comprese quelle di cui e quelle relative al subprocedimento, vanno compensate. La parziale soccombenza anche del resistente impedisce l'adozione dell'invocata pronuncia ex art. 96 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:

Dichiara che la separazione personale dei coniugi L.D. e M.P. già pronunciata, sia regolata dalle seguenti condizioni:

- a) rigetta le reciproche domande di addebito;
- b) Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore C con residenza privilegiata presso la madre e stabilisce che il padre può tenere con sé la figlia, ferma la possibilità di diversi accordi tra i coniugi, come indicato in parte motiva.
- c) Determina in Euro 1700,00 a carico del resistente il contributo per il mantenimento della figlia minore disponendo che l'assegno venga versato presso il domicilio della ricorrente o tramite ricarica postapay o su CC bancario/postale entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, oltre il 75% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine
- d) ammonisce L.D. ex art. 709 ter co 2 n. 1 a rispettare il regime di incontri tra la figlia minore C e il padre statuito in questa sede.
- e) Condanna L.D. ex art. 709 ter co 2 n. 2 al risarcimento del danno in favore della minore C.P. di Euro 1.000,00 da versare in un libretto bancario intestato alla minore, con amministrazione regolata come per legge in relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale.

f) Condanna L.D. ex art. 709 ter co 2 n. 3 al risarcimento del danno in favore del resistente PM di Euro 1.000,00.

g) ex art. 89 c.p.c. dispone la cancellazione delle espressioni riportate tra virgolette nel ricorso ex art. 709 depositato in data 3.4.2020 ;

h) rigetta per il resto.

i) compensa le spese, comprese quelle di CTU liquidate con separato decreto (Euro 2696.03 a titolo di onorario oltre I.V.A. e cassa di previdenza, se dovuti) e condanna solidalmente le parti a corrispondere all'erario le spese del curatore della minore liquidate come da separato decreto e pari a Euro 2539 oltre 15% per spese forfettarie , IVA-se dovuta- e CPA come per legge..

j) Investe i sei-vizi sociali territorialmente competenti per attività di sostegno e monitoraggio nell'interesse della minore C.P. nata a X , il 15.10.2014 come indicato in parte motiva.

Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite ed ai SS territorialmente competenti.

Conclusione

Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 2 dicembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2022.